COMUNE DI CASALVECCHIO DI PUGLIA - Cod. Amm. c_b917 - Prot. n. 0001921 del 10/04/2021 12:10 - PARTENZA

COMUNE DI CASALVECCHIO DI PUGLIA

Provincia di Foggia

Casalvecchio di Puglia, lì 10.04.2021

ORDINANZA SINDACALE N. 05 DEL 10/04/2021

OGGETTO: **MISURE DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID-19. CHIUSURA PARCO COMUNALE "LINDA" E LIMITAZIONE DEL TRANSITO PEDONALE NEL PERIODO DAL 12 APRILE A 26 APRILE.**

IL SINDACO

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio, del 29 luglio e del 7 ottobre 2020, con le quali, rispettivamente, è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili fino al 31 gennaio 2021;

VISTI:

- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare l'articolo 1 comma 16;
- il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020» e, in particolare, l'articolo 1, comma 5;
- il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta covid nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020» e, in particolare l'articolo 1 comma 2 lettera a);
- il decreto-legge 9 novembre 2020 n.149 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il decreto-legge 30 novembre 2020 n.157 recante «Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il decreto-legge 2 dicembre 2020 n.158 recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi connessi alla diffusione del virus da COVID-19»;
- il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172 recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19.
- il Decreto Legge 5 gennaio 2021, n. 1, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il Decreto Legge 14 gennaio 2021 n. 2 recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;
- il Decreto Legge 12 febbraio 2021, n. 12 recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il Decreto Legge 23 febbraio 2021 n.15 recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»

COMUNE DI CASALVECCHIO DI PUGLIA - Cod. Amm. c_b917 - Prot. n. 0001921 del 10/04/2021 12:10 - PARTENZA

- il Decreto legge del 13 marzo 2021 n. 30 recante "Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del Covid-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena
- il D.P.C.M. 14 gennaio 2021 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante
- «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio
- 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto- legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021;
- il D.P.C.M. del 2 marzo 2021 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante
- «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio
- 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto- legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento
- dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19»;
- l'Ordinanza del Ministro della Salute, pubblicata in data 13 marzo 2021, che ha collocato la Puglia in zona rossa, per un periodo di quindici giorni, decorrenti dal 15 marzo fino al 30 marzo;
- l'Ordinanza n. 88 del Presidente della Regione Puglia, pubblicata in data 26 marzo 2021 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"

PRESO ATTO dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, che la curva dei contagi in Italia dimostra che persiste una diffusione del virus che provoca focolai anche di dimensioni rilevanti e anche nel nostro comune che sta provocando copioso incremento giornaliero, costante, dei casi di positività e sussistono pertanto le condizioni oggettive per il mantenimento delle disposizioni emergenziali e urgenti dirette a contenere la diffusione del virus;

CONSIDERATO che allo stato attuale, giusta comunicazione della Prefettura di Foggia, gli attuali positivi a Casalvecchio di Puglia risultano essere ad oggi 15 unità e che tale numero è cresciuto negli ultimi giorni in maniera netta e rilevante;

CONSIDERATO ALTRESI' che il numero dei contagiati anche nei comuni viciniori sta assumendo dimensioni quotidianamente più rilevanti e che, seppur siano vigenti misure di contenimento degli spostamenti tra i comuni, gli stessi non sono irrilevanti anche se solo per le esigenze di lavoro, salute e necessità;

RILEVATO che in ordine al numero dei cittadini residenti, tale incidenza rende necessario un intervento immediato e più incisivo per contenere la diffusione virale;

RAVVISATA pertanto la necessità in questa delicata fase pandemica di ridurre al minimo gli spostamenti dalle proprie abitazioni;

ATTESA la propria competenza ai sensi degli artt. 50 del D.Lgs. 267/2000; in particolare l'art. 50 che recita espressamente: "*In particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale…* ";

VISTI:

- l'art.32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978 relativa all'Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale che demanda al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;
- il Decreto Legislativo n.112 del 31 marzo 1998 recante il Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alla Regioni ed agli Enti Locali;

RICHIAMATA l'Ordinanza Sindacale n. 04 del 01/04/2021 con la quale si limitava la circolazione al transito pedonale in alcune area del centro urbano e si ordinava La chiusura del Parco Comunale "Linda" nel periodo dal 02 aprile 2021 all'11 aprile 2021;

COMUNE DI CASALVECCHIO DI PUGLIA - Cod. Amm. c_b917 - Prot. n. 0001921 del 10/04/2021 12:10 - PARTENZA

ORDINA

1. **LA CHIUSURA DEL PARCO COMUNALE "LINDA"** nel periodo compreso tra il 12.04.2021 e il 26.04.2021.

2. **LA CHIUSURA AL TRANSITO PEDONALE** nel periodo compreso tra il 12.04.2021 e il 26.04.2021 dalle ore 10:00 alle ore 22:00 delle seguenti strade e piazze di questo centro abitato, nelle quali si concentrano maggiori assembramenti:

   Corso Skanderbeg (compresa la piazzetta antistante la scuola "de Rada")
   Via Luigi Zuppetta (compreso il largo "la Madonnina")
   Piazza Libertà
   Via Manzoni
   Via Marconi
   Corso Garibaldi
   Piazza Padre Pio
   Largo Santa Maria delle Grazie
   Via Fratelli Cervi (compresa la piazzetta adiacente la Chiesa Santa Maria delle Grazie)
   Largo Belvedere
   Zona 167 (compresa tra via Portocannone, Via Arberìa, via Frascineto e via Barile)

Resta salva la possibilità, nelle summenzionate aree, di accesso e di deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti, alla Farmacia, alle Chiese e alle abitazioni private.

DISPONE

1. di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet – comune.casalvecchiodipuglia.fg.it;
2. di incaricare il servizio di polizia locale della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza;
3. che copia della presente ordinanza sia trasmessa a:
   - Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Foggia;
   - Servizio di Polizia Locale del Comune di Casalvecchio di Puglia;
   - Comando Stazione di Carabinieri di Casalnuovo Monterotaro;

AVVERTE

Le violazioni della presente ordinanza saranno punite con la sanzione pecuniaria da **€ 400,00 ad € 1.000,00** a norma dell'art. 4 comma 1 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35.

Si informa che, avverso la presente ordinanza, a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potra ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 gg dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale – Puglia,

alternativamente,

ai sensi dell'art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199 al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente atto.

IL SINDACO
Ing. Noè ANDREANO

COMUNE DI CASALVECCHIO DI PUGLIA